

All. A

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DAL 01/05/2019 AL 30/04/2022, REALIZZATO CON LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE

ENTI COMMITTENTI:

Lotto 1 - Comune di Budrio

Lotto 2 - Comune di Granarolo dell'Emilia

Lotto 3 - Comune di Minerbio

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Premesso che gli Enti committenti intendono perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, oggetto del presente appalto - riservato, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a cooperative sociali di tipo B in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 381/1991 - è l'esecuzione del servizio di pulizia giornaliera/periodica per i Comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, comprensivo dei materiali di consumo necessari per il servizio ed avvalendosi di attrezzature e strumenti di proprietà/in disponibilità dell'appaltatore, relativamente ai locali ed arredi nelle diverse sedi indicate negli allegati tecnici relativi a ciascun Comune, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Le metrature e le destinazioni d'uso sono da considerarsi indicative ai fini della presentazione dell'offerta per l'appalto del servizio. Le tipologie di intervento ordinario vengono definite nelle seguenti categorie:

- ad alta intensità di utenza: locali con standard di pulizia elevata e frequenza in più giorni alla settimana
- normale: locali con standard di pulizia normale e frequenza in più giorni alla settimana
- saltuaria: locali con standard di pulizia normale e frequenza al massimo una volta alla settimana.

La descrizione di dettaglio degli interventi di pulizia normale e ad alta intensità di utenza sono precisati

Sono inoltre compresi nell'appalto:

- fornitura dei prodotti di consumo nei servizi igienici;
- servizio di reperibilità da attivare a chiamata in caso di emergenza (ad. es. pulizie a seguito di eventi quali perdite d'acqua, atti vandalici, ...);
- interventi di pulizia a richiesta, anche su locali non inseriti nel presente capitolato, come meglio specificato al capitolato.

1.2 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è fissata in anni 3, da maggio 2019 ad aprile 2022, con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per ulteriori due anni, ai medesimi patti e condizioni, e di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

2. L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3 VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore globale presunto dell'appalto per il periodo che va da maggio 2019 ad aprile 2022, comprensivo di:

- opzione di rinnovo per ulteriori due anni
- opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi)
- opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20%

è indicato nell'allegato **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

2. Il presente appalto si intende stipulato a corpo, pertanto il valore contrattuale si intende invariabile, salva la facoltà delle Amministrazioni di esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, le opzioni di rinnovo per ulteriori 2 anni e di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20%.

3. L'ampliamento o la riduzione del servizio avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche. In tali casi, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione.

4. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. In caso di aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata in base agli importi previsti nell'offerta pervenuta, previa fissazione delle attività che dovranno essere garantite.

1.4. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEI SERVIZI

Nel rispetto della L. 381/1991 art. 5 comma 4 l'appaltatore del servizio sarà tenuto ad eseguire le prestazioni impiegando persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale impiegato nelle medesime, per ciascuno degli Enti committenti.

Durante tutto l'arco contrattuale l'appaltatore è altresì tenuto a mantenere invariati numero e tipologia degli addetti svantaggiati, nonché l'incidenza minima di personale svantaggiato rispetto al totale. Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai singoli Enti Committenti.

Le operazioni di pulizia debbono essere effettuate da personale qualificato, munito di idonee attrezzature e materiali che garantiscano per ogni tipologia di intervento, la corretta esecuzione e qualità del servizio, nonché le migliori condizioni di igiene, in base alle diverse necessità di intervento.

Il personale deve essere munito di tessera di riconoscimento con indicazione del nominativo e della ragione sociale dell'appaltatore ed indossare apposita divisa e Dispositivi di Protezione Individuale.

Le prestazioni dovranno essere eseguite negli orari e giornate indicati negli allegati al presente capitolato, nel rispetto degli accordi sindacali e delle normative vigenti, nazionali e comunitarie, sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

L'appaltatore è altresì tenuto a valutare l'adeguatezza dell'ambiente e delle condizioni di lavoro rispetto alle specificità del personale addetto ai servizi, oltre che in termini di requisiti generali di idoneità alle mansioni. L'appaltatore è tenuto a consegnare a ciascun Ente committente l'effettivo progetto di inserimento lavorativo entro 1 mese

dall'avvio dell'attività ed è altresì tenuto a rendicontare sull'andamento del progetto, al termine del periodo di affidamento.

L'Ente committente si riserva di effettuare verifiche e controlli sulle schede di presenza giornaliera (orari) e sulle attività svolte.

Entro 60 giorni dall'inizio del periodo contrattuale ed in seguito con cadenza annuale, dovrà essere concordato con il Direttore dell'esecuzione di ciascun Ente committente il calendario degli interventi periodici con cadenza superiore al mese, indicati nell'allegato progetto di gestione.

L'appaltatore si impegna a redigere comunque mensilmente una relazione indicante l'elenco delle prestazioni svolte e la data di esecuzione degli interventi periodici e mensili, a riprova della regolare esecuzione del servizio, da allegare alla relativa fattura.

E' a carico dell'Ente committente la fornitura di acqua ed energia elettrica nei limiti necessari all'esecuzione dell'appalto, nonché la messa a disposizione di un locale ad uso deposito materiali/attrezzature e spogliatoio.

L'appaltatore è comunque responsabile della custodia dei propri materiali/attrezzature ivi custoditi pertanto l'ente committente non sarà in alcun caso responsabile in caso di danni o furti.

L'Ente committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sullo stato d'uso dei locali adibiti a deposito, nonché sulle attrezzature e materiali in esso custoditi. Alla fine del periodo contrattuale detti locali dovranno essere restituiti nello stato in cui erano all'atto della presa in consegna.

L'appaltatore si impegna al rispetto delle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti vigenti presso l'Ente committente, verificando preventivamente e periodicamente il fabbisogno di sacchetti e la disponibilità dei contenitori per i diversi tipi di materiale, nonché le periodicità di raccolta.

All'Ente Committente spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta. In specifico il Direttore dell'esecuzione potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente progetto di gestione;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il monitoraggio sull'andamento della gestione.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 CRITERI DI SELEZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara:

A.1) Inserimento lavorativo di soggetti con disabilità o svantaggiati: monte ore	Punti 10
A.2) Inserimento lavorativo di soggetti con disabilità o svantaggiati: fase di inserimento	Punti 15

A.3) Inserimento lavorativo di soggetti con disabilità o svantaggiati: organizzazione del lavoro	Punti 15
B.1) Modalità di attuazione del servizio	Punti 13
C.1) Impatto ambientale del servizio	Punti 10
C.2) Utilizzo di prodotti in possesso dell'Ecolabel europeo	Punti 7
Costo annuo a corpo	Punti 26
Pulizie a richiesta: costo orario per servizio di pulizia SENZA ausilio di macchine	Punti 2
Pulizie a richiesta: costo orario per servizio di pulizia CON ausilio di macchine	Punti 2

2.2 VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA:

Le parti del progetto rispetto alle quali gli operatori economici concorrenti potranno proporre varianti migliorative, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, sono quelle indicate al precedente punto 2.1.

Rispetto alle parti del progetto sopra indicate, e in coerenza rispetto ai criteri di selezione riportati nel precedente articolo, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.

Le proposte migliorative, presentate in sede di offerta, faranno parte integrante del contratto.

3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1 DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE

Vedansi dettaglio dei luoghi e planimetrie allegate, distinte per i tre lotti:

Lotto A - Comune di Budrio

Lotto B - Comune di Granarolo dell'Emilia

Lotto C - Comune di Minerbio

3.2 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Il presente Capitolato e i documenti di progetto sono stati redatti in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 "Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Prodotti per l'igiene, disinfettanti, ausiliari ed altri

L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti, disinfettanti, ausiliari (prodotti in carta tessuto) ed altri che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n. _____,

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. _____

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

I prodotti devono essere inoltre conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6 del già citato D.M. 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 "Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"

Piano gestionale del servizio

Sono attribuiti punti tecnici direttamente proporzionali alle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio.

Si richiede a tal fine la trasmissione di un "Piano gestionale del servizio", finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Tale piano dovrà descrivere e specificare:

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale;

- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a metro quadro. Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia;

- le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di

acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uso dettate per il personale);

- le eventuali azioni che potrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.

3.3 GESTIONE DI LOCALI, AUTOMEZZI E DOTAZIONE STRUMENTALE E CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEGLI STESSI

L'appaltatore dovrà farsi carico della fornitura relativa ai materiali di pulizia occorrenti (stracci, scope normali e telescopiche, detersivi, cera, sacchi per rifiuti, prodotti specifici per la cura degli arredi antichi, in legno,...) nonché della fornitura dei materiali necessari nei servizi igienici (carta igienica, rotoli asciugamani, sapone detergente per mani).

In sede di sopralluogo i concorrenti sono tenuti ad accertare l'entità dei materiali di consumo necessari, anche in relazione ai livelli di consumo delle diverse sedi.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, i prodotti devono essere scelti e impiegati nel rispetto delle caratteristiche di cui al D.M. 24/05/2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", di cui al punto precedente. Non è ammesso l'uso di alcool, ammoniaca, acidi forti ed altri prodotti che possano corrodere le superfici soggette alle operazioni di pulizia. L'Ente committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti ritenuti non idonei.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi secondo le normative vigenti. Il personale, ove previsto in base alle indicazioni riportate sui prodotti, deve obbligatoriamente fare uso di mascherina e guanti.

Per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzate tutte le necessarie attrezzature (scale, ponteggi, monospazzole, battitappeto, aspiraliquidi, lucidatrici antipolvere, ...) utili per una corretta e completa esecuzione del servizio.

L'appaltatore al termine di ogni servizio giornaliero, è tenuto, con piena responsabilità a proprio carico, a provvedere alla chiusura dei locali ed allo spegnimento di tutte le luci, salvo diverse indicazioni fornite dall'Ente committente. A tal fine prima dell'avvio del servizio viene consegnata copia di tutte le chiavi necessarie per accedere ai locali oggetto del presente appalto.

Ogni macchinario utilizzato dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche ed antinfortunistiche vigenti, nazionali e comunitarie ed essere corredato delle necessarie certificazioni di conformità. Gli aspiratori devono avere il meccanismo a filtraggio di aria prescritto dalle normative vigenti. Su tutte le apparecchiature ed attrezzature dell'appaltatore dovrà essere apposto un contrassegno identificativo.

Il personale addetto al servizio:

- deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative mansioni;

- dev'essere dotato dall'appaltatore di divisa, che dev'essere mantenuta in condizioni di pulizia e decoro, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, nonché di cartellino di riconoscimento con la denominazione della ditta, il nominativo del dipendente e la foto dello stesso.

L'appaltatore deve impegnare tutti i dipendenti al rispetto del segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione del proprio lavoro, pena l'applicazione di sanzioni fino alla risoluzione del contratto di lavoro.

Il personale, nell'espletamento del servizio, è altresì tenuto a:

- aerare gli ambienti oggetto di pulizia, e chiudere le finestre al termine del servizio;
- al termine del servizio in assenza di utilizzatori dei locali, spegnere le luci e chiudere a chiave le porte di accesso alle strutture;
- custodire con cura le chiavi consegnate per l'espletamento delle pulizie, restituendole in caso di assenza temporanea o fine servizio;
- comunicare al Direttore dell'esecuzione eventuali malfunzionamenti e/o rotture ad impianti, arredi, ..

3.4 TITOLI E COMPETENZE DEL PERSONALE

Indicare e descrivere le garanzie che l'Appaltatore deve fornire circa la conoscenza e il rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e le norme d'igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla privacy, da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale fisicamente idoneo, appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

4. OBBLIGHI RECIPROCI

4.1 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Appaltatore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

4.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito ai servizi deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Il personale addetto a pulizie locali dovrà avere seguito, con esito favorevole, specifici corsi di formazione ed essere in possesso di sufficiente esperienza professionale.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all'Ente Committente. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente Committente il curriculum professionale.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti.

L'appaltatore regola il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto

collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

In caso di inadempienza contributiva accertata mediante DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'ufficio responsabile in sede di liquidazione delle prestazioni tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza.

L'appaltatore, oltre ad osservare tutte le norme di cui al presente capitolato si obbliga a far osservare al proprio personale tutte le norme di legge e regolamentari, con particolare riferimento alle norme di igiene e polizia urbana, vigenti nel periodo di validità dell'appalto.

4.3 NORME DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea,
- sia munito di cartellino di riconoscimento
- segnali al proprio Referente le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.
- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agisca, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica, anche con specifico riguardo al rispetto della privacy.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

4.4 PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L' Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia

possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

4.5 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- Formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa che il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere predisposto dall'Ente Committente in cooperazione e coordinamento con l'Appaltatore, sulla base delle indicazioni e disposizioni contenute nel presente progetto. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto.

4.6 CLAUSOLE SOCIALI

L'appaltatore, al fine del perseguimento della stabilità occupazionale, si impegna ad assumere prioritariamente il personale impiegato nel precedente appalto, come previsto dall'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015.

5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 CONSEGNA DEI SERVIZI

La consegna dei servizi potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente, prima della consegna dei servizi, provvederà a nominare un Direttore

dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione fissa una data per la consegna dei servizi e la comunica all'Appaltatore. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5.2 VIGILANZA DELL'ENTE

Ciascun Ente individua al suo interno per il presente appalto il Direttore dell'esecuzione, quale unico referente per i rapporti con l'appaltatore, ed eventuali assistenti. Il Direttore dell'esecuzione raccoglie le attestazioni degli assistenti presso i quali vengono svolti i servizi, circa la corretta esecuzione del servizio. Raccoglie inoltre esigenze organizzative e gestionali nuove o diverse da parte delle diverse articolazioni organizzative e concorda con l'appaltatore integrazioni/variazioni al contratto, nei limiti di legge e comunque in forma scritta. Il Direttore dell'esecuzione può disporre verifiche e controlli a campione in ogni momento, anche sulla base di segnalazioni.

Il Direttore dell'esecuzione formula le eventuali contestazioni all'appaltatore, tramite diffida scritta ad adempiere alle clausole contrattuali. L'appaltatore è tenuto a rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata risposta l'Ente committente è autorizzato ad affidare a ditta terza l'esecuzione del contratto, con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti nei confronti dell'appaltatore, fatta salva l'applicazione di eventuali penali previste dal presente capitolato.

5.3 REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del Servizio deve indicare alle Amministrazioni interessate il nominativo del proprio responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo telefono e posta elettronica e reperibile nelle fasce orarie 8 - 13 e 14 - 17 . Ove necessario l'Ente committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso la sede. In tal caso il responsabile (o suo delegato) deve garantire la propria presenza entro due ore.

5.4 SOSPENSIONE

La sospensione del servizio può essere disposta:

- qualora si verificano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine

contrattuale.

5.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Amministrazione, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre variazioni sostanziali al contratto nei casi afferenti necessità emergenti o modifiche (ampliamenti o diminuzioni) del servizio per esigenze o fatti sopravvenuti, fino al 20%.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Amministrazione e che il Responsabile del procedimento può ordinare a condizione che non alterino l'importo complessivo.

Nei casi consentiti dall'art. 106 e fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all'Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelli presentati con l'offerta in sede di gara, che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP dell'Amministrazione committente.

5.6 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta e solo dal secondo anno d'appalto, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative e comunque superiori al 5%, relative all'applicazione di nuovi contratti di lavoro collettivi. In tale caso i canoni o prezzi potranno essere aumentati, previa approvazione degli Enti committenti, proporzionalmente agli aumenti verificatisi per la percentuale eccedente il 5% e limitatamente alla voce di costo oggetto dell'aumento.

L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la revisione prezzi.

6. NORME GENERALI

6.1 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dai Comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio nei competenti esercizi finanziari.

Il corrispettivo mensile erogato sarà pari all'importo offerto in sede di gara suddiviso

per i mesi del servizio.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente previa verifica della corretta esecuzione della prestazione.

Gli Enti Committenti possono rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

E' esclusa ogni forma di responsabilità solidale tra gli Enti committenti.

6.2 GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà costituire detta garanzia a favore di ciascun Ente committente, in relazione agli importi dei singoli contratti da stipulare.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva o certificato di regolare esecuzione (a seconda degli importi relativi ai lotti degli Enti committenti).

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6.3 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte degli stessi.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ente Committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla

riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Ente Committente prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una polizza di assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T.

Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 2.000.000,00 per ogni persona

Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 1.000.000,00 per ogni persona.

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali la stessa debba rispondere a norma di legge.

L'Appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione degli stessi, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti oppure, in caso di incapacienza, dalla fideiussione depositata.

L'Appaltatore è tenuta a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

6.4 PENALI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

Pulizie giornaliere:

- mancata esecuzione della prestazione, penale di importo pari allo 0,7‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata;

- prestazione incompleta/non conforme al capitolato e alle modalità di gestione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente capitolato, penale di importo pari allo 0,7‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata;

Materiali e attrezzature:

- utilizzo di materiali, macchinari e strumenti non corrispondenti all'elenco presentato in sede di gara, per caratteristiche qualitative e per quantità utilizzata, penale di importo pari allo 0,8‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata

Altre inadempienze:

- mancata consegna degli elenchi del personale utilizzato nel servizio: penale di importo pari allo 0,3‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera di contestazione;

- mancata consegna della documentazione inerente il progetto di inserimento nei termini contrattuali (60 gg. dalla sottoscrizione del contratto): penale di importo pari allo 0,5‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata;

- ritardo/mancato funzionamento del servizio di pronta emergenza a chiamata: penale di importo pari allo 0,8‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata;

- mancata comunicazione della sospensione del servizio per sciopero/altre cause di forza maggiore: penale di importo pari allo 0,7‰ del valore netto contrattuale per ogni giornata

L'importo della penale è trattenuto in fase di liquidazione, previa verifica e valutazione delle eventuali contro deduzioni depositate dall'appaltatore.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

6.5 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale, anche con particolare riferimento alle specifiche del progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e della privacy;
- interruzione non motivata del servizio;
- cessione del contratto, subappalto non autorizzato dall'Ente Committente;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 4.2, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri materiali dai locali dell'Ente entro il termine perentorio assegnato; in mancanza l'Ente Committente provvederà d'ufficio addebitando le relative spese.

Nel caso risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

E' consentita la risoluzione del singolo Ente, senza compromettere l'efficacia dei contratti in essere per gli altri Enti committenti.

6.6 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

6.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

6.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

6.10 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

6.11 DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

6.12 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

6.13 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto, da ciascun Ente committente, in forma pubblica in modalità elettronica,

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.